



## **REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI POSTI IN ESSERE DA ASSAB CON SPECIFICO RIGUARDO AI SISTEMI DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ASSAB con delibera n. 57 in data. 29 novembre 2017.

### **PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento integra il regolamento aziendale “*Regolamento dei contratti, degli appalti, delle forniture, delle spese in economia*”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2008.
2. Esso persegue l’obiettivo di garantire un’attuazione specifica, riferita alle peculiarità di ASSAB, Azienda Speciale del Comune di Agrate Brianza di gestione delle farmacie comunali, della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi Codice), di cui al decreto legislativo 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni (decreto legislativo 56/2017), con specifico riguardo ai sistemi di selezione dell’operatore economico mediante affidamento diretto e procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a e b del Codice
3. La disciplina del Codice, cui è assoggettata ASSAB, considerata la sua natura giuridica di Azienda Speciale, vale comunque ad integrare quanto non declinato nel presente Regolamento ed in ogni caso come fonte normativa primaria di riferimento per gli organi amministrativi e di controllo contabile dell’Azienda, anche alla luce dei decreti governativi attuativi, nonché delle Linee guida emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), nonché alla luce delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni del Codice stesso.

## **Art. 2**

### **Ambiti esclusi**

1. Non ricadono nell'applicazione del Codice e del presente Regolamento gli acquisti di farmaci e parafarmaci effettuati in regime di privativa industriale direttamente dal produttore.
2. Con riferimento ai contratti pubblici di importi superiori rispetto a quelli previsti nel presente Regolamento, ASSAB, in ossequio a quanto previsto dall'art. 37, comma 3, del Codice, procede all'acquisizione di forniture, servizi e all'esecuzione di lavori, ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate a norma dell'art. 38 del Codice.

## **Art. 3**

### **Principi generali**

1. La scelta dell'Operatore Economico contraente per l'esecuzione di lavori, o per l'acquisizione di servizi o forniture da parte di ASSAB deve sempre avvenire in modo tale da garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
2. Nel porre in essere le procedure selettive relative all'affidamento dei contratti pubblici di cui al comma precedente, ASSAB rispetta, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità, osservando le modalità indicate nel Codice.
3. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme legislative vigenti e dal Codice, a criteri ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

**PARTE II**  
**DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

**Art. 4**  
**Ambito applicativo**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettere a), e dell'art.37, comma 1, del Codice, ASSAB, ferma restando la facoltà di utilizzare gli strumenti di negoziazione ed acquisto telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge, procede agli affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, osservando, oltre che le disposizioni del Codice, la procedura contemplata dai successivi articoli della Parte II del presente Regolamento.

**Art 5**  
**Programmazione e progettazione acquisti**

- 1- Il Consiglio di Amministrazione adotta annualmente in sede di previsione di bilancio il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori.
- 2- I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il proprio bilancio, ai sensi delle normative vigenti in materia di programmazione di appalti.

**Art. 6**  
**Avvio della procedura**

1. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre del Direttore Generale, su atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, dopo una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, posta in essere dallo stesso Direttore Generale volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.
2. In ossequio ai principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la delibera o determina a contrarre deve evidenziare:
  - a) l'esigenza che l'Azienda intende soddisfare;
  - b) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che l'Azienda intende conseguire;
  - c) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - d) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura;
  - e) le principali condizioni contrattuali;
  - f) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, che, di regola, deve essere riservata al Direttore Generale, in considerazione del ruolo apicale e di gestione tecnica, che la figura ricopre nell'organizzazione aziendale.

**Art. 7**  
**Criteri di selezione**

1. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del Codice, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:
  - a) idoneità professionale; a tal fine il Direttore Generale si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico di esibire certificati di iscrizione a Registri e/o Albi capaci di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) capacità economica e finanziaria; a tal fine il Direttore Generale si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
  - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto; a tal fine il Direttore Generale si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2. Nell'ipotesi di Operatori Economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, la delibera o determina a contrarre può indicare quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, nonché i criteri di reputazione di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
3. In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

**Art. 8**  
**Scelta del contraente e obbligo di motivazione**

1. La scelta dell'affidatario, ancorché si tratti di affidamento diretto, deve essere adeguatamente motivata, con determinazione dirigenziale del Direttore Generale, da sottoporre al controllo del Consiglio di Amministrazione, e deve perciò evidenziare i seguenti aspetti:
  - a) possesso da parte dell'Operatore Economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre;
  - b) rispondenza di quanto offerto alle esigenze aziendali;
  - c) presenza di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
2. Il Direttore Generale, qualora lo ritenga opportuno, anche al fine di meglio soddisfare gli oneri motivazionali, di cui al comma precedente del presente articolo, può anche procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più Operatori Economici.
3. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, finalizzati ad evitare che il carattere discrezionale della scelta dell'affidatario ai sensi del comma precedente possa determinare indebite agevolazioni, e nel rispetto del principio di concorrenza, finalizzato

a garantire la massima partecipazione degli operatori economici, senza alcuna preclusione aprioristica nei confronti dei contraenti uscenti, il Direttore Generale può sempre includere, tra gli operatori economici invitati ai sensi dell'art. 7, anche l'affidatario uscente, e, all'esito del confronto concorrenziale, provvedere ad affidargli il relativo contratto; in tal caso il provvedimento deve essere supportato da un onere motivazionale, che deve in particolare evidenziare e dare conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, sotto il profilo dell'esecuzione a regola d'arte e del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché in ragione del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, tenendo anche conto della qualità della prestazione.

## **Art. 9**

### **Stipula del contratto e sua pubblicazione**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro, salvi i casi in cui, ai sensi dell'art.4, comma1, l'Azienda si avvale della facoltà di utilizzare piattaforme telematiche, avviene mediante corrispondenza, firmata per conto di ASSAB dal Direttore Generale, consistente in un apposito scambio di lettere.
2. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata.
3. In ossequio al principio di trasparenza, il Direttore Generale pubblica, nel sito web aziendale, nel Profilo del Committente, nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la voce Bandi e Contratti, le determinazioni di aggiudicazione della scelta dell'affidatario del contratto.

**PARTE III**  
**AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA**

**Art. 10**  
**Ambito applicativo**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1 del Codice, ASSAB procede all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci Operatori Economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di Operatori Economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00.
2. La scelta della procedura negoziata in luogo delle procedure ordinarie di gara deve essere contenuta nella determina a contrarre del Direttore Generale, in seguito ad apposito atto di indirizzo deliberato dal CDA, la cui motivazione deve dare conto non solo del rispetto delle soglie previste dall'art. 36 del Codice, ma anche del rispetto di uno, anche in alternativa tra di loro, dei seguenti principi:
  - a) economicità, sotto il profilo di un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione dei contraenti;
  - b) efficacia, sotto il profilo della congruità degli atti aziendali rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
  - c) tempestività; sotto il profilo dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, e sempre che l'ampiezza del mercato non renda più opportuno il ricorso alla gara (aperta o ristretta).
3. Nelle ipotesi in cui non ricorrano i presupposti di cui al comma precedente, il Direttore Generale su atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, si riserva la facoltà, nella determina a contrarre, di ricorrere, anche con riferimento agli affidamenti compresi nelle soglie di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure ordinarie di gara previste dal Codice, ricorrendo, se del caso, in ragione della complessità dell'appalto, ad una centrale di committenza ovvero all'aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate a norma dell'art. 38 del Codice.
4. Per lo svolgimento delle procedure negoziate di affidamento, il Direttore Generale, può anche procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

**Art. 11**  
**Avvio della procedura**

1. La procedura negoziata di affidamento prende l'avvio con la delibera o determina a contrarre, approvata dal Direttore Generale
2. In ossequio ai principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la delibera o determina a contrarre deve evidenziare, oltre alle ragioni di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento:
  - a) l'esigenza che l'Azienda intende soddisfare;

- b) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che l'Azienda intende conseguire;
  - c) i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta;
  - d) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura;
  - e) le principali condizioni contrattuali;
  - f) l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), riservata di norma al Direttore Generale, in considerazione del suo ruolo apicale e tecnico gestionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale, o ad altra figura professionale interna all'Azienda, con competenze idonee allo svolgimento della funzione
3. In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è pubblicata sul sito web aziendale sul "Profilo del committente", nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la voce Bandi e Contratti.

## **Art. 12**

### **L'indagine di mercato**

1. Successivamente all'approvazione della delibera o determina a contrarre, il Direttore Generale promuove e svolge un'indagine di mercato.
2. Il Direttore Generale, al fine di assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, provvede alla pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale nella sezione "Profilo del committente", nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la voce Bandi e Contratti.
3. La durata della pubblicazione deve essere valutata, di volta in volta, in ragione della rilevanza del contratto, fermo restando il rispetto di un limite minimo non inferiore a 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.
4. L'avviso di esplorazione del mercato deve indicare almeno i seguenti elementi: a) il valore dell'iniziativa;
  - b) gli elementi essenziali del contratto;
  - c) i requisiti di idoneità professionale;
  - d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
  - e) le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
  - f) il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
  - g) i criteri di selezione degli operatori economici;
  - h) le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
5. Questa fase è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
6. In questa fase il Direttore Generale è tenuto ad osservare comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
7. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati,

eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

### **Art. 13**

#### **Elenco degli Operatori Economici**

1. ASSAB può individuare gli Operatori Economici selezionandoli da elenchi costituiti ad hoc, secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 7, del Codice, e declinate nei commi successivi del presente articolo.
2. In ossequio al principio di trasparenza, gli elenchi devono essere costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale ASSAB rappresenta la volontà aziendale di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli Operatori Economici da invitare.
3. Tale avviso, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, deve essere reso conoscibile, ad opera del Direttore Generale, mediante pubblicazione nel sito aziendale nella sezione "Profilo del committente", nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la voce Bandi e Contratti.
4. L'avviso deve indicare, oltre alle modalità di selezione degli Operatori Economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui ASSAB intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
5. L'iscrizione degli Operatori Economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
6. Il Direttore Generale provvede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
7. Una volta costituito l'elenco, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, delibera in ordine le modalità di revisione o di conferma dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di emendamento, sotto il profilo ad esempio della cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o della loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.
8. In ogni caso, gli Operatori Economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
9. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può deliberare l'esclusione dagli elenchi degli operatori economici, che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ASSAB, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività.
10. Gli elenchi sono pubblicati sul sito web aziendale nella sezione "Profilo del committente", nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la voce Bandi e Contratti.

### **Art. 14**

#### **Selezione degli operatori economici da invitare alla negoziazione**

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il Direttore Generale, seleziona, in modo non



discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a dieci, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2. In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice il Direttore Generale, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, si impegna a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati Operatori Economici.
3. Resta ferma comunque la possibilità, da parte del Direttore Generale, di selezionare nell'ambito di questa negoziazione competitiva anche Operatori Economici uscenti da precedenti rapporti contrattuali, purché tale scelta sia motivata dalla sussistenza di comprovati rapporti fiduciari, fondati sul grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, sotto il profilo dell'esecuzione a regola d'arte e del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; nonché della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenuto altresì conto della qualità della prestazione.

## **Art. 15**

### **Modalità di partecipazione degli Operatori Economici**

1. Una volta selezionati gli Operatori Economici, sulla base dei criteri individuati ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati, dal Direttore Generale, a mezzo di posta elettronica certificata o, ove ciò non sia possibile, con raccomandata, a presentare la loro offerta. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli Operatori siano invitati contemporaneamente.
3. L'invito deve contenere almeno tutti i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di Operatore Economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f) la misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RUP, che, di regola, coincide con la figura del Direttore Generale.
4. All'invito devono essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

## **Art. 16**

### **Scelta dell'Operatore Economico aggiudicatario**

1. Il Direttore generale provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con decisione motivata, all'esito della seduta di gara, che viene svolta in forma pubblica, e appositamente verbalizzata.
2. La determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto deve essere sottoposta al controllo del Consiglio di Amministrazione e comunicata, dal Direttore Generale, tramite PEC, entro 5 giorni, a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla negoziazione

## **Art. 17**

### **Verifiche dei requisiti ai fini della stipula del contratto d'appalto**

1. Il Direttore Generale, ai fini della aggiudicazione definitiva del contratto, verifica la sussistenza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale, mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice, nonché dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito; fermo restando che il Direttore Generale può riservarsi la facoltà di estendere le verifiche agli altri partecipanti.

## **Art. 18**

### **Stipula del contratto e sua pubblicazione**

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata, firmata, in nome e per conto di ASSAB, dal Direttore Generale.
2. La stipula del contratto deve avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di aggiudicazione definitiva, emanata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del presente Regolamento.
3. L'elenco dei soggetti invitati, unitamente all'esito della procedura negoziata, devono essere pubblicati, a cura del Direttore Generale, sul sito web aziendale nel Profilo del Committente, nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce Bandi e Contratti.

## **Articolo 19**

### **Entrata in vigore**

1. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito aziendale.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento dovessero rendersi necessarie saranno apportate per iscritto dopo l'approvazione con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda